

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

ANGIARI, ISOLA RIZZA, ROVERCHIARA, SAN PIETRO DI MORUBIO

OGGETTO: REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL' EX ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994 N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Art. 1

Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione

1. Il fondo di cui all'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 2% (al lordo degli oneri riflessi) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. La quota percentuale incentivante è stabilita nella misura del 2% (al lordo degli oneri riflessi) per i seguenti tipi di opere:
 - Nuove costruzioni anche stradali.
 - Progetti per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro;
5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

Progettazione esterna			
Responsabile Unico del Procedimento		40%	
Progettazione interna			
Responsabile unico del procedimento		15%	
progetto preliminare		5%	
progetto definitivo		10%	
nucleo tecnico	55%	Progetto esecutivo	25%
Piano sicurezza		5%	
Collaboratori tecnico-amministrativi		10%	
Ufficio Direzione Lavori		25%	
Collaudo		5%	
TOTALE		100%	

6. Le prestazioni elencate al precedente comma per la parte percentuale, si intendono svolte con la predisposizione, di norma, degli elaborati descrittivi e grafici di cui all'art. 16 della Legge n. 109 del 11.02.1994 e successive modifiche, e potranno essere erogate previo affidamento formale degli incarichi da parte di ciascun Comune partecipante all'Unione.

7. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, il compenso per la prestazione resa dal consulente, certificato congruo dal Responsabile del Procedimento, determina la riduzione del compenso al personale dell'Ufficio Tecnico dell'Unione.

Art. 2

Costituzione e quantificazione del fondo per la pianificazione.

1. Relativamente ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, redatto direttamente dall'Ufficio Tecnico dell'Unione dei Comuni Destra Adige, il fondo di cui all'art. 18 della Legge n. 109 dell'11.02.1994 e successive modifiche è costituito dal 30% della tariffa professionale vigente.

2. Per atti di pianificazione generale o particolareggiata devono intendersi i piani disciplinati da disposizioni legislative nazionali e/o regionali, ovvero specificatamente deliberati dall'Unione dei Comuni Destra Adige, sulla base di precise prescrizioni legislative e/o regolamentari e tra questi in particolare:

- il Piano Regolatore Generale.
- Piani Attuativi del PRG
- I Piani di recupero.
- Il Piano del traffico.
- Le varianti generali e particolari ai predetti strumenti.

3. Gli atti sopra indicati saranno redatti in conformità alle prescrizioni di legge e regolamentari.

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per le attività di pianificazione saranno di norma attribuiti ai componenti del Gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- | | |
|---|-----|
| - responsabile unico del procedimento | 10% |
| - gruppo di progettazione o progettista | 75% |
| - collaboratori tecnici o amministrativi (in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto) | 15% |

Art. 3

Personale partecipazione alla ripartizione del fondo

1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'art. 2, il personale interessato, è quello individuato dall'art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto ed alla funzione che dovrà svolgere..

2. La Giunta dell'Unione, sentito il Responsabile di Settore, individua negli atti programmatori dei Comuni i progetti da affidare ai tecnici dell'Ente nell'ambito dei programmi dei lavori pubblici. Resta a carico di ogni singolo comune la nomina del RUP. Il Responsabile di procedimento è un tecnico, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento

da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni.

3. Al Responsabile Unico del Procedimento, cui è affidata la responsabilità e la vigilanza delle fasi della progettazione, dell'affidamento e della esecuzione di ogni singolo intervento, compete l'onere della costituzione del Nucleo Tecnico. In tale atto dovranno essere indicati gli elaborati in cui si articolano le varie fasi progettuali, la tempistica di ogni fase, ivi comprese quelle intercorrenti tra la progettazione e il collaudo dell'opera, i services occorrenti, il personale tecnico ed amministrativo da impiegare, la ripartizione del fondo, le penali per il ritardato adempimento. Il Responsabile del procedimento, nell'ambito della formalizzazione dei Nuclei articolerà e designerà le figure professionali e quelle Amministrative occorrenti, a partire dalla attività di progettazione fino alla fase finale del collaudo.

4. Il Responsabile del procedimento provvede altresì a costituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori.

5. La nomina dell'organo di Collaudo avviene a cura del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera. L'incarico del collaudo viene affidato a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla categoria e tipologia degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo.

6. Nell'ipotesi di carenza del proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico di collaudatore è affidato dal Responsabile del Procedimento ad altri tecnici anche esterni.

7. I Responsabili dei Procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, faranno riferimento al Dirigente Responsabile di Settore/Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Direttore Generale o, in sua assenza al Segretario dell'Ente, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.

8. Il Responsabile di Procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

9. Il Responsabile di Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal Regolamento o che svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivanti al Comune o ai Comuni interessati, nel caso in cui l'opera o il Piano riguardi più Enti appartenenti all'Associazione Intercomunale, in

conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 4

Onorari, distribuzione ripartizione del fondo.

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il Gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del Procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza dell'ufficio Tecnico che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del Procedimento.

3. La liquidazione dell' incentivo può essere disposta per ogni singola fase progettuale, dopo l'intervenuta approvazione da parte dei competenti organi comunali (e comunque non oltre due mesi dalla presentazione dello stesso, regolarmente redatto). L'incentivo al Responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo.

4. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

- prestazioni	percentuali
- per la adozione del piano	50%
- per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
- ad avvenuta approvazione del piano da parte del CC	20%
Totale generale	100%

5. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune o dei Comuni interessati e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.